REGOLAMENTO (CEE) N. 164/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all'importazione in Portogallo di taluni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il contingente iniziale applicabile in Portogallo nel 1986 per taluni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 492/86 [1] a 1 220 t;

considerando che l'articolo 269, paragrafo 2, lettera c), dell'atto di adesione fissa a 10 % il ritmo annuo minimo di aumento progressivo dei contingenti espressi in volume; che occorre fissare il contingente applicabile all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari in Portogallo per il 1987 tenendo presente detta percentuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente che la Repubblica portoghese può applicare nel 1987, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

---

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 29.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987 (in t)
04.04	Formaggi e latticini : D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere E. altri : I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa : b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % : ex 1. Cheddar : — del tipo « Ilha » ex 2. altri : — del tipo « Olanda »	1 342